

DECISIONE (UE) 2015/929 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 26 maggio 2015****che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2015/22)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 aprile 2015, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) ⁽¹⁾ che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 ⁽²⁾ (l'Indirizzo TARGET 2).
- (2) Uno degli obiettivi dell'Indirizzo BCE/2015/15 è quello di assicurare che tutti i conti di regolamento in tempo reale che detengono moneta di banca centrale, compresi i conti in contanti dedicati (Dedicated Cash Accounts, DCA) usati per il regolamento in tempo reale delle operazioni in contanti in connessione con la piattaforma tecnica TARGET2 Securities (T2S), siano ricondotti nell'ambito di TARGET2. È stato di conseguenza inserito un nuovo allegato (allegato II bis) nell'Indirizzo TARGET2, che fissa le condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di conti DCA. L'allegato II dell'Indirizzo TARGET2 è stato altresì modificato per provvedere all'inclusione dei conti DCA nell'ambito di applicazione di TARGET2, e per distinguere i conti Payments Module (PM) di TARGET2 dai conti DCA.
- (3) La Decisione BCE/2007/7 ⁽³⁾, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE dovrebbe essere modificata di conseguenza, per riflettere le condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di conti DCA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:

- 1) la nota a piè di pagina all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea del 2 aprile 2015 che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2015/15) (cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (2007/601/CE) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

